

Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2021, n. 33-4350

Approvazione dello schema di Convenzione Quadro tra Regione Piemonte e SORIS S.p.A. per l'affidamento del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale e delle attività gestionali correlate all'accertamento e alla riscossione coattiva dei tributi regionali.

A relazione dell'Assessore Tronzano:

Premesso che:

- l'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*), e successive modificazioni e integrazioni, in particolare il comma 5, lettera b, numero 3, stabilisce che la riscossione dei tributi locali può essere affidata alle società a capitale interamente pubblico, mediante convenzione, a condizione che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla, e lo stesso comma, lettera c, dispone che tale affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

- l'articolo 192, comma 2, del titolo II della parte IV del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, dispone che, ai fini dell'affidamento *in house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

- l'articolo 4, comma 1, della Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (*Legge finanziaria per l'anno 2009*), come modificato dall'articolo 16 della Legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (*Legge finanziaria per l'anno 2015*), dispone che la Regione provvede alla riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico secondo il procedimento di cui al regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 (*Approvazione del testo unico delle disposizioni di Legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato*), anche mediante affidamento esterno ai soggetti di cui all'articolo 53 del predetto Decreto legislativo 446/1997, ovvero mediante ruolo;

- l'articolo 15, comma 1, della Legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (*Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie*), nel testo originario, così disponeva: «La Giunta regionale è autorizzata a disporre l'affidamento a SORIS S.p.A. del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle entrate regionali e degli altri servizi correlati fino al 31 dicembre 2021»;

- l'articolo 40, comma 2, del titolo II della Legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (*Interventi di sostegno finanziario e semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19*), modifica il citato articolo 15 della Legge regionale 24/2016, disponendo la soppressione delle parole «fino al 31 dicembre 2021» e introducendo il comma 1 bis nel seguente testo: «La Giunta regionale è, altresì,

autorizzata a disporre l'affidamento a SORIS S.p.A. di altre attività di gestione e di riscossione, anche volontaria, dei tributi regionali, anche devoluti, ferme restando in ogni caso in capo alla Regione la titolarità delle banche dati e le funzioni di programmazione e controllo analogo»;

- la Legge regionale 3 giugno 2021, n. 14, autorizza la Giunta regionale a incrementare la propria partecipazione in SORIS S.p.A., anche con operazioni di acquisto di azioni o sottoscrizione di capitale sociale, fino al raggiungimento del controllo della società e comunque, nell'esercizio 2021, non oltre il 10 per cento del capitale sociale;

- con propria deliberazione n. 15-3468 del 13 giugno 2016 la Giunta regionale autorizzava l'acquisto di quote della partecipazione azionaria detenuta dal Comune di Torino nel capitale della Società Riscossioni S.p.A., siglabile SORIS S.p.A., con sede legale in 10139 Torino (To), via Vigone 80, codice fiscale 09000640012, corrispondente al numero d'iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, allo scopo, dichiarato nelle premesse, di conseguire un maggior controllo e una migliore gestione dell'attività di riscossione coattiva dei tributi propri e delle altre entrate di diritto pubblico attraverso l'affidamento di tale funzione, e di altre ad essa correlate, ad un soggetto, qual è appunto SORIS S.p.A., esperto e già operante in materia, immediatamente sottoposto alla vigilanza dell'autorità regionale e costituente unico interlocutore istituzionale per le competenti strutture, e ciò in conformità ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

- con propria deliberazione n. 3-4331 del 12 dicembre 2016, recante *Affidamento alla SORIS S.p.A. delle attività di gestione del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale e di servizi correlati*, si dava mandato alla competente Direzione regionale di valutare le condizioni legittimanti l'affidamento alla predetta società delle attività meglio dettagliate in dispositivo;

- in esecuzione delle disposizioni di cui alla predetta deliberazione è stata adottata dal direttore della competente Direzione regionale risorse finanziarie e patrimonio, seguita da quelle di approvazione dei relativi disciplinari di servizio e altri provvedimenti di attuazione, la determinazione n. 615 del 29 dicembre 2016, recante *Affidamento alla SORIS S.p.A. delle attività per la gestione dei servizi di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale e di altre attività correlate*, con cui è stata approvata la convenzione tra Regione e SORIS S.p.A. che ha durata fino al 31 dicembre 2021 ed è quindi in scadenza;

- con propria deliberazione n. 44-2724 del 29 dicembre 2020, recante *Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dalla Regione Piemonte (...). Piano di razionalizzazione 2020 (...)*, e relativi allegati, in particolare il periodo in cui si definisce l'obiettivo, con riferimento alla SORIS S.p.A., di cui la Regione detiene attualmente una quota pari al 10 per cento, la Giunta regionale ha stabilito di procedere, nel corso dell'anno 2021, all'aumento della partecipazione regionale al capitale sociale fino a una quota del 30 per cento, orientato ad una più incisiva influenza sulla società, prevedendo altresì l'ampliamento della gamma di attività connesse all'accertamento e alla riscossione di natura volontaria;

- con propria deliberazione n. 21-2976 del 12 marzo 2021, che modifica la deliberazione del 1° dicembre 2017, si approvano le linee guida relative al controllo analogo sugli organismi operanti in regime di *in house providing* per la Regione Piemonte e, con propria deliberazione n. 15-3627 del 21 maggio 2021, si approva il patto parasociale tra i soci pubblici di SORIS S.p.A.;

- nella seduta del 24 settembre 2021 il competente Assessore al Bilancio e finanze ha comunicato

alla Giunta regionale l'intendimento di dare attuazione alle risoluzioni di cui al citato articolo 15, comma 1 bis, della Legge regionale 24/2016, così come modificato dall'articolo 40 della Legge regionale 13/2020, sulla base della relazione appositamente predisposta dalla Direzione regionale risorse finanziarie e patrimonio, settore politiche fiscali e contenzioso amministrativo, nella quale sono dettagliatamente enumerate le attività che possono essere affidate e sono descritti lo stato attuale e i possibili sviluppi orientati a dare attuazione alle disposizioni più sopra ricordate, sulla base di due ipotesi, denominate *modello 1* e *modello 2*, quest'ultimo declinato in due possibili versioni, denominate a loro volta *modello 2a* e *modello 2b*, e la Giunta ha preso atto di quanto comunicato.

Dato atto che:

- fra le ipotesi descritte nella predetta relazione, agli atti della Direzione regionale Risorse finanziarie e patrimonio, Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo, trova maggior corrispondenza a quanto espresso nella normativa e negli atti deliberativi sin qui ricordati quella denominata *modello 2*, versione denominata *modello 2a*, che consiste nell'affidamento della gestione dell'accertamento e delle attività correlate alla riscossione coattiva, secondo le forme e nei limiti in detta relazione specificati, dei tributi propri e dei tributi derivati a disciplina regionale limitata, al duplice scopo di: a) perseguire la finalità generale della valorizzazione di uno strumento che opera nell'interesse della collettività a supporto delle Amministrazioni locali, esplorando tutte le opportunità offerte dalla presenza sul territorio di una società di proprietà pubblica il cui fine sia la gestione e la riscossione dei tributi locali, in conformità alle norme settoriali di fonte sia statale che locale, nell'ottica di uno sviluppo funzionale che conservi i livelli di efficienza finora raggiunti, migliorandoli laddove sia necessario e possibile migliorarli, con il minor costo possibile per le collettività amministrate; b) di sollevare la struttura regionale competente in materia di gestione dei tributi da alcune incombenze in quel campo di intervento permettendole di riqualificarsi come struttura di Direzione e programmazione strategica e di dedicare risorse ad altre attività ad oggi non sufficientemente presidiate;

- al predetto fine, ed essendo inoltre in scadenza la convenzione di cui alla già citata deliberazione della Giunta regionale 3-4331/2016, occorre approvare una convenzione quadro, secondo lo schema di cui all'allegato A alla presente deliberazione e per la durata ritenuta congrua di anni cinque con decorrenza dal 1° gennaio 2022, i cui elementi salienti sono: 1) la gestione dell'accertamento e delle attività correlate alla riscossione coattiva, secondo le forme e i limiti in detta convenzione specificati, dei tributi propri e dei tributi derivati a disciplina regionale limitata; 2) la gestione del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale; 3) l'incasso della tassa automobilistica regionale, per la quale SORIS S.p.A. è abilitata a ricevere i pagamenti spontanei eseguiti dai soggetti passivi del tributo nei termini ovvero, fuori termine, in forma di ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero ancora a seguito di accertamento nonché in qualsiasi altra forma il pagamento possa essere eseguito; 4) la gestione di stralcio, nei limiti e nelle forme da definirsi, delle posizioni comprese nei carichi per la riscossione coattiva della tassa automobilistica già affidati a G.E.C. S.p.A. e dalla medesima restituiti alla Regione a seguito dell'avvio delle procedure di liquidazione volontaria, 5) le operazioni di stampa, imbustamento e spedizione, sia in forma ordinaria sia in raccomandazione quando previsto, della corrispondenza massiva, ivi compresi gli avvisi di accertamento, gli avvisi di scadenza, gli avvisi bonari e le comunicazioni in genere che devono essere portate alla conoscenza del contribuente, precisando che le attività di cui ai punti 2, 3 e 4 sono in continuità con gli affidamenti di cui alla convenzione attualmente in essere e in scadenza al 31 dicembre 2021.

Dato atto che il Comitato sul Controllo analogo ha espresso parere favorevole sullo schema della Convenzione Quadro in esame.

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare lo schema di Convenzione Quadro per l'affidamento in regime di *in house providing*, per la durata di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio 2022, del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale e delle attività gestionali correlate all'accertamento e alla riscossione coattiva dei tributi regionali alla Società Riscossioni S.p.A., siglabile SORIS S.p.A., che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, con voti unanimi resi nelle forme di Legge,

delibera

- di approvare lo schema di Convenzione Quadro tra Regione Piemonte e Società Riscossioni S.p.A., siglabile SORIS S.p.A., per l'affidamento in regime di *in house providing*, per la durata di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio 2022, del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale e delle attività gestionali correlate all'accertamento e alla riscossione coattiva dei tributi regionali, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di demandare alla Direzione regionale Risorse finanziarie e patrimonio l'attuazione della presente deliberazione;

- di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte* ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi degli articoli 23, comma 1, lettera d, del capo II del Decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33.

(omissis)

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Convenzione quadro tra Regione Piemonte e SORIS S.p.A. per l'affidamento in regime di *in house providing* del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale e delle attività gestionali correlate all'accertamento e alla riscossione coattiva dei tributi regionali.

Con la presente convenzione, redatta in duplice originale, tra:

- **REGIONE PIEMONTE**, piazza Castello 165, 10123 Torino To, codice fiscale 80087670016, in questo atto rappresentata da (...), nato a (...) il (...), domiciliato per la carica presso la predetta sede, il quale sottoscrive il presente atto in esecuzione della determinazione dirigenziale (...), n. (...);
- **SOCIETÀ RISCOSSIONI S.P.A., SIGLABILE SORIS S.P.A.**, con sede legale in via Vigone 80, 10139 Torino To, codice fiscale 09000640012, corrispondente al numero d'iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, in questo atto rappresentata da (...), nato a (...) il (...), domiciliato per la carica presso la sopra citata sede legale, il quale sottoscrive il presente atto in forza del verbale del consiglio di amministrazione del (...) e dei poteri conferiti dallo Statuto;

premessato che

- l'articolo 4, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35, come modificato dall'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9, dispone che la Regione provvede alla riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico secondo il procedimento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (*Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato*), anche mediante affidamento esterno ai soggetti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*), ovvero mediante ruolo;
- l'articolo 15, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (*Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie*), come modificato dall'articolo 40, comma 2, del titolo II della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (*Interventi di sostegno finanziario e semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19*), dispone: «La Giunta regionale è autorizzata a disporre l'affidamento a SORIS S.p.A. del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle entrate regionali e degli altri servizi correlati La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a

disporre l'affidamento a SORIS S.p.A. di altre attività di gestione e di riscossione, anche volontaria, dei tributi regionali, anche devoluti, ferme restando in ogni caso in capo alla Regione la titolarità delle banche dati e le funzioni di programmazione e controllo analogo»;

- con deliberazione 29 dicembre 2020, n. 44-2724, recante *Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dalla Regione Piemonte (...). Piano di razionalizzazione 2020 (...)*, e relativi allegati, in particolare il periodo in cui si definisce l'obiettivo, con riferimento alla SORIS S.p.A., di cui la Regione detiene attualmente una quota pari al 10 per cento, la Giunta regionale ha inteso procedere, nel corso dell'anno 2021, all'aumento della partecipazione regionale al capitale sociale fino a una quota del 30 per cento, orientato ad una più incisiva influenza sulla società, prevedendo altresì l'ampliamento della gamma di attività connesse all'accertamento e alla riscossione di natura volontaria;

- con legge regionale 3 giugno 2021, n. 14, la Giunta regionale è stata autorizzata ad incrementare la propria partecipazione in SORIS S.p.A., anche con operazioni di acquisto di azioni o di sottoscrizione di capitale sociale, fino al raggiungimento del controllo della società;

- con deliberazione (...), n. (...), recante *Affidamento in regime di in house providing del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale e delle attività gestionali correlate all'accertamento e alla riscossione coattiva dei tributi regionali alla Società Riscossioni S.p.A., siglabile SORIS S.p.A.*, la Giunta regionale ha definito i criteri cui si devono attenere le operazioni di affidamento e il relativo scadenziario, e ha approvato lo schema di convenzione;

tutto ciò premesso, che s'intende parte integrante e sostanziale del presente atto,

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Finalità dell'atto

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Piemonte (nel seguito anche più brevemente denominata Regione, ente o amministrazione) e la Società Riscossioni S.p.A., in forma abbreviata SORIS S.p.A. (nel seguito anche più brevemente denominata società o affidataria), in riferimento alle prestazioni di cui all'articolo 2.

Art. 2

Attività e servizi oggetto di affidamento

1. Costituiscono oggetto della presente convenzione:

- 1) la gestione dell'accertamento e delle attività correlate alla riscossione coattiva, secondo le forme e i limiti di cui al comma 2, dei seguenti tributi (le definizioni, salvo dove diversamente specificato, sono quelle di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni e integrazioni):
 - a) la tassa sulle concessioni regionali (tributo proprio);
 - b) la tassa automobilistica (tributo derivato a disciplina regionale limitata);
 - c) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti di cui all'articolo 3, commi da 25 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni e integrazioni;
 - 2) la gestione del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale;
 - 3) l'incasso della tassa automobilistica regionale, per la quale SORIS S.p.A. è abilitata a ricevere i pagamenti spontanei eseguiti dai soggetti passivi del tributo nei termini ovvero, fuori termine, in forma di ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero ancora a seguito di accertamento nonché in qualsiasi altra forma il pagamento possa essere eseguito;
 - 4) la gestione di stralcio, nei limiti e nelle forme da definirsi, delle posizioni comprese nei carichi per la riscossione coattiva della tassa automobilistica già affidati a G.E.C. S.p.A. e dalla medesima restituiti alla Regione a seguito dell'avvio delle procedure di liquidazione volontaria.
2. Sono comprese nella gestione di cui al comma 1, punto 1, le seguenti attività, con individuazione del responsabile giuridico (soggetto che determina la volontà dell'ente, definisce i rapporti e stabilisce i parametri di intervento, assumendone la responsabilità verso l'esterno) e quello operativo (soggetto che organizza le attività e provvede gli strumenti necessari al loro concreto trattamento, assumendone la responsabilità verso il responsabile giuridico):
- 1) la gestione dell'accertamento nelle fasi di: (a) avvisatura (produzione e notificazione degli avvisi di accertamento); (b) incasso e (c) riconciliazione (incasso, riconciliazione dei pagamenti e rendicontazione contabile); (d) rateizzazioni (trattamento delle domande di rateizzazione, valutazione e definizione, recupero degli insoluti); (e) autotutela (trattamento delle osservazioni prodotte dai soggetti passivi, istruttoria, valutazione e definizione); (f) contenzioso giurisdizionale (valutazione dei ricorsi, costituzione in giudizio, rappresentanza alle pubbliche udienze, appelli, proposte di ricorso per cassazione e adempimenti correlati);

(g) normalizzazione (aggiornamento e bonifica del dato nei casi di errore od omissione per atti o fatti direttamente o indirettamente segnalati – e debitamente riscontrati – a seguito di autotutela o, eventualmente, ricorso giurisdizionale); (h) assistenza ai contribuenti (per il disbrigo delle pratiche di cui all'attività in argomento: rateizzazioni, autotutela, per alcuni casi di maggior evidenza visiva consentita anche senza formalismi, e adempimenti comunque connessi all'accertamento); (i) assistenza agli operatori (a supporto della precedente);

2) la gestione delle attività correlate alla riscossione coattiva nelle fasi di: (a) estrapolazione dei soggetti destinatari di accertamenti non chiusi, ossia per i quali non si rilevano pagamenti, annullamenti, sospensioni o irregolarità delegittimanti; (b) avvisatura (produzione, stampa e notificazione delle ingiunzioni di pagamento); (c) incasso e (d) riconciliazione (incasso, riconciliazione dei pagamenti e rendicontazione contabile); (e) rateizzazioni (trattamento delle domande di rateizzazione, valutazione e definizione, recupero degli insoluti); (f) autotutela (trattamento delle istanze di sgravio e discarico prodotte dai soggetti passivi, istruttoria, valutazione e definizione – può comportare un'attività di normalizzazione come definita al punto 1, lettera g; (g) contenzioso giurisdizionale (valutazione dei ricorsi, costituzione in giudizio, rappresentanza alle pubbliche udienze, appelli, proposte di ricorso per cassazione e adempimenti correlati); (h) normalizzazione (aggiornamento e bonifica del dato nei casi di errore od omissione per atti o fatti direttamente o indirettamente segnalati – e debitamente riscontrati – a seguito di autotutela o, eventualmente, ricorso giurisdizionale); (i) assistenza ai contribuenti (per il disbrigo delle pratiche di cui all'attività in argomento; (j) assistenza agli operatori (a supporto delle precedente).

3. Sono espressamente escluse dalla gestione di cui al comma 1, punto 1, in quanto riservate alla competente struttura regionale, le seguenti attività:

1) la gestione dell'accertamento nelle fasi di: estrazione (definizione dei tempi, configurazione degli algoritmi di estrazione e di calcolo, estrapolazione dei soggetti a carico dei quali si rilevano violazioni per omesso, insufficiente o ritardato pagamento);

2) la gestione degli archivi informatizzati, che si articola in: (a) alimentazione, fermo restando che l'alimentazione degli archivi informatizzati avviene generalmente da fonti esterne attraverso un sistema complesso di interazione tra sistemi diversi (per la tassa automobilistica comprende la gestione dei grandi utenti e dei flottisti); (b) manutenzione (organizzazione, programmazione ed esecuzione degli interventi necessari a mantenere il sistema in efficienza,

- garantendone il costante funzionamento); (c) aggiornamento (configurazione e aggiornamento degli algoritmi di calcolo e determinazione dell'*an* e del *quantum debeatur*), (d) standardizzazione (normalizzazione dei dati nel rispetto delle regole di configurazione delle generalità anagrafiche, delle denominazioni e ragioni sociali, degli indirizzi geografici (salvo per quanto eventualmente espressamente delegato all'affidataria), degli elementi imponibili, delle caratteristiche tecniche e di ogni altra regola che concorra alla corretta e precisa rilevazione di ogni singola obbligazione e dei suoi elementi costitutivi);
- 3) la gestione dei sistemi operativi, che riguarda essenzialmente l'evoluzione dei medesimi in parallelo con l'evoluzione dell'ordinamento giuridico, delle tecnologie di applicazione e dell'esperienza gestionale;
- 4) la gestione delle attività strumentali che si articola in: (a) gestione delle esenzioni e delle agevolazioni previste dall'ordinamento giuridico, con particolare riguardo a quelle che integrano diritti il cui esercizio è subordinato a dichiarazione o istanza; (b) restituzioni (per ripetizione dell'indebito mediante rimborso o compensazione laddove previsto dalla legge); (c) assistenza ai contribuenti (per il disbrigo delle pratiche di cui all'attività in argomento); (d) assistenza agli operatori (a supporto della precedente);
- 5) la gestione della riscossione volontaria che si articola in: (a) estrazione (configurazione degli algoritmi di estrazione e di calcolo, periodica estrapolazione dei soggetti passivi aventi obbligazioni in scadenza e determinazione teorica del dovuto: è mensile per la tassa automobilistica, annuale per le tasse sulle concessioni regionali); (b) avvisatura (produzione degli avvisi di scadenza); (c) incasso e (d) riconciliazione (incasso, riconciliazione dei pagamenti e rendicontazione contabile); (e) normalizzazione (trattamento delle osservazioni prodotte dai soggetti passivi, valutazione e, in presenza di errori o omissioni, conseguente bonifica dei dati per atti o fatti segnalati – e debitamente riscontrati – nel corso dell'attività di trattamento); (f) assistenza ai contribuenti (per il disbrigo delle pratiche di cui all'attività in argomento); (g) assistenza agli operatori (a supporto della precedente).
4. Sono poste in ogni caso a carico dell'affidataria le operazioni di stampa, imbustamento e spedizione, sia in forma ordinaria sia in raccomandazione quando previsto, della corrispondenza massiva, ivi compresi gli avvisi di accertamento, gli avvisi di scadenza, gli avvisi bonari e le comunicazioni in genere che devono essere portate alla conoscenza del contribuente.
5. La gestione delle attività di cui ai commi 2 e 4 è regolata da appositi disciplinari di servizio, come

definiti e descritti all'articolo 13.

Art. 3

Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Art. 4

Natura del servizio

1. Le attività oggetto della presente convenzione costituiscono servizio di pubblico interesse, la cui ingiustificata interruzione comporta l'applicazione delle sanzioni civili e penali previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 5

Gestione dei servizi e obblighi dell'affidataria quale agente contabile

1. In relazione ai servizi affidati l'affidataria si conforma ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, informazione, efficacia e trasparenza, così come definiti dalle specifiche discipline e in particolare dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni e integrazioni, che detta disposizioni in materia di statuto del contribuente, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, se e in quanto applicabile, e di ogni altra disposizione sia di fonte statale che di fonte regionale.

2. L'affidataria si obbliga a svolgere le attività oggetto della presente convenzione nel rispetto delle norme vigenti, generali e specifiche, di cui alle leggi e agli atti aventi forza di legge sia di fonte statale che di fonte regionale, ai regolamenti di attuazione, agli altri atti aventi natura regolamentare, alle deliberazioni e alle determinazioni dei competenti organi regionali, alla presente convenzione e ai relativi disciplinari.

3. L'affidataria mantiene sollevata e indenne l'amministrazione regionale da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio di attività ad essa affidate, siano esse state effettuate direttamente, ovvero attraverso soggetti terzi.

4. L'affidataria si obbliga a salvaguardare gli investimenti realizzati dalla Regione, fermo restando l'onere di individuare le modalità economicamente più convenienti per l'amministrazione e per il contribuente.

5. Le competenti strutture regionali possono, qualora lo ritengano opportuno, impartire specifiche istruzioni o richiedere interventi specifici nell'ambito delle attività di competenza dell'affidataria.

L'affidataria deve senz'altro adeguarsi, salvo che dette istruzioni o interventi non determinino un aggravio dei costi di gestione in misura superiore al 5 per cento degli stessi e fermo restando il mantenimento dell'equilibrio della gestione dell'affidataria.

6. L'affidataria si impegna:

- a) a organizzare la propria struttura, e le attività connesse strumentali allo svolgimento dei servizi, in modo efficiente e coordinato, nel rispetto degli indirizzi generali fissati dalla Regione;
- b) a esercitare le attività, oggetto della presente convenzione, con l'impiego di personale professionalmente idoneo, adottando criteri e modalità per il reclutamento del personale medesimo e per l'affidamento degli incarichi nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità;
- c) a valutare, per quanto di sua competenza, l'adeguamento delle modalità di esecuzione delle attività affidate ai sensi della presente convenzione, all'evoluzione tecnologica degli impianti, dei programmi e delle piattaforme informatiche, delle attrezzature e dei macchinari necessari per il miglior andamento delle attività medesime;
- d) a utilizzare gli strumenti e gli spazi messi a disposizione dalla rete regionale, sia per veicolare informazioni che per fornire servizi interattivi;
- e) a fornire alle competenti strutture regionali ogni tipo di documentazione richiesta riguardo lo svolgimento dei servizi affidati.

7. L'affidataria provvede ai propri approvvigionamenti nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni.

8. Le attività di cui l'affidataria è incaricata sono svolte nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 138 e 139 del capo I della parte III del codice di giustizia contabile, adottato ai sensi della legge 7 agosto 2015, n. 124, con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6

Banche dati

1. La Regione mette a disposizione dell'affidataria le banche dati ad essa necessarie per la gestione delle attività affidate e fornisce i flussi informativi necessari a tenerle aggiornate.

2. L'affidataria utilizza le banche dati poste a disposizione dalla Regione e promuove l'interconnessione tra le banche dati che permetta di stabilire una costante relazione tra le posizioni

debitorie dei contribuenti; le banche dati inerenti l'attività di riscossione restano di proprietà della Regione.

Art. 7

Obblighi della Regione

1. La Regione adotta tempestivamente tutti i provvedimenti e pone in essere tutti gli adempimenti di propria competenza, al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi oggetto della presente convenzione.
2. In particolare la Regione mette a disposizione tutte le procedure automatizzate, realizzate per la gestione informatizzata dei servizi affidati ed effettua su di esse gli interventi necessari ad incrementarne la funzionalità al duplice fine di agevolare lo svolgimento delle attività e facilitare gli adempimenti posti dalla legge a carico del contribuente.

Art. 8

Rapporti con l'utenza

1. Gli uffici dell'affidataria devono essere aperti al pubblico nei giorni e nelle ore concordati con l'amministrazione regionale.
2. L'affidataria provvede a dotarsi di una adeguata rete territoriale di punti di contatto con l'utenza, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con i soggetti operanti sul territorio e aventi adeguata capacità professionale ed economica ovvero mediante adeguati strumenti telematici.
3. Allo scopo di favorire la massima accessibilità ai servizi e alle informazioni connesse, l'affidataria si impegna a mantenere in funzione un centro di chiamata, con relativo numero gratuito (numero verde) o a tariffa agevolata, organizzato in modo da poter adeguatamente assorbire le richieste di informazioni provenienti dai contribuenti in relazione alle attività affidate, in particolare con l'impiego di personale qualificato e specificatamente formato al contatto con il pubblico. Per il costo di tale servizio si rinvia a quanto disposto dall'articolo 13, comma 1.
4. L'affidataria, per quanto di propria competenza, adegua il proprio sito internet pubblicando sul medesimo ogni notizia e informazione utile per l'utenza in riferimento alle attività affidate.
5. Al fine di fornire alla Regione uno strumento di valutazione sulla qualità del servizio erogato l'affidataria si impegna a realizzare, anche su richiesta delle competenti strutture regionali e con oneri a proprio carico, indagini periodiche con l'obiettivo di rilevare quale sia la percezione degli utenti sulle principali attività affidate e a riferirne i risultati all'amministrazione. Ai fini del compimento di tali indagini, che devono riguardare un campione significativo di contribuenti, l'affidataria si impegna a

utilizzare agenzie primarie di ricerca a livello nazionale.

Art. 9

Copertura dei danni verso terzi e responsabilità

1. L'affidataria assume la responsabilità degli eventuali danni arrecati, direttamente o indirettamente cagionati nel corso dello svolgimento delle attività affidate, mantenendo indenne la Regione da qualsiasi pretesa avanzata da terzi.
2. L'affidataria provvede alla stipula di appositi e idonei contratti di assicurazione, ovvero all'adeguamento delle polizze di cui sia già parte contraente, per la responsabilità nei confronti di terzi derivanti dall'esercizio delle attività affidate.

Art. 10

Rendicontazione

1. L'affidataria trasmette alla Regione, con la periodicità e secondo le modalità stabilite nei disciplinari di servizio, i flussi di rendicontazione.

Art. 11

Costo del servizio

1. Il costo del servizio, comprensivo degli oneri di riscossione, degli altri compensi e dei rimborsi delle spese spettanti all'affidataria, sono fissati di anno in anno, entro il mese di ottobre per l'anno successivo, con determinazione del direttore della struttura regionale competente in materia di gestione dei tributi valutata la congruità dell'offerta economica presentata dall'affidataria così come previsto dall'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Gli oneri di riscossione non possono in ogni caso essere superiori a quelli di cui all'articolo 17, comma 2, della sezione I del capo II del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni e integrazioni, e, in relazione a quanto previsto dalla lettera b del medesimo articolo, dei relativi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, e sono richiesti secondo le modalità di cui al medesimo articolo 17, comma 3, del citato decreto legislativo 112/1999.
3. Qualora il direttore regionale non adotti, nel termine previsto, la determinazione di cui al comma 1, si intendono prorogati per l'anno successivo gli importi stabiliti per l'anno in corso.
4. In presenza di modificazioni legislative, sia di fonte statale che di fonte regionale, che cagionino una sostanziale revisione dell'operatività tale da determinare un documentato aggravio di costi in misura superiore al 5 per cento, la Regione e l'affidataria devono concordare modalità operative che

comportino la riduzione dei costi in misura inferiore a detta percentuale ovvero adeguare i compensi in misura non superiore alla medesima.

5. La determinazione del costo del servizio deve uniformarsi a criteri di economicità, garantendo nel contempo elevati standard qualitativi e di trasparenza, nonché di redditività complessiva, tenuto conto della spesa storica in riferimento agli standard di servizio, e deve comunque allinearsi ai prezzi di mercato come previsto dall'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).

Art. 12

Riversamenti

1. L'affidataria riversa alla Regione le somme riscosse trattenendo gli oneri di riscossione e gli eventuali altri costi, le somme anticipate per conto della Regione e le altre somme che sia autorizzata a trattenere in ragione di specifiche previsioni riportate nei disciplinari nei termini stabiliti dal disciplinare di servizio.

2. Contestualmente al riversamento, l'affidataria emette la fattura relativa agli oneri trattenuti, comprensiva di IVA se dovuta.

3. Il trattenimento delle somme di cui al comma 1 non comporta l'accettazione totale o parziale degli importi fatturati.

4. Per i riversamenti relativi agli incassi da riscossione volontaria è fatta salva la specifica disciplina che regola la materia.

Art. 13

Disciplinare di servizio

1. Il disciplinare stabilisce i livelli minimi di servizio che l'affidataria deve garantire alla Regione per lo svolgimento delle singole attività di cui all'articolo 2.

2. Il disciplinare è predisposto dalla competente struttura regionale, sentita l'affidataria e avvalendosi della collaborazione tecnica della medesima, approvato con determinazione dirigenziale e rimane in vigore fino all'approvazione del successivo o alla sua revoca.

3. Il disciplinare deve necessariamente contenere l'indicazione del servizio oggetto di affidamento e le modalità di esecuzione del medesimo.

4. Fino a nuova determinazione del direttore della struttura regionale competente restano in vigore i disciplinari di servizio predisposti e approvati in attuazione della convenzione di cui alla determinazione dirigenziale 615/2016.

Art. 14

Controllo e vigilanza

1. Le attività di cui alla presente convenzione sono rese sotto la vigilanza della Regione, che esercita il controllo analogo sulla società secondo le linee guida di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 marzo 2021, n. 21-2976, e le disposizioni di cui al patto parasociale tra i soci pubblici di SORIS S.p.A. approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2021, n. 15-3627.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione può eseguire, attraverso propri incaricati, ispezioni e controlli presso i locali ove è svolta l'attività dell'affidataria, la quale mette a disposizione i dati richiesti o comunque ritenuti utili e presta la collaborazione necessaria.
3. Eventuali contestazioni in ordine allo svolgimento delle attività affidate sono notificate all'affidataria, che può rispondere entro trenta giorni; decorso il detto termine, se la Regione ritiene che ne ricorrano i presupposti procede all'applicazione delle penali o attiva i procedimenti di cui all'articolo 16.

Art. 15

Riservatezza

1. L'affidataria è nominata responsabile del trattamento esterno delle banche dati di seguito individuate e di quelle che in futuro saranno affidate, disciplinando il rapporto di responsabilità di cui all'articolo 28 del regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (RGPD o GDPR, *General Data Protection Regulation*) secondo le condizioni contrattuali e le istruzioni di cui ai commi da 2 a 11, che vengono accettate con la firma in calce alla convenzione.
2. Il trattamento riguarda esclusivamente le seguenti tipologie di documenti, dati, banche dati o fascicoli, messi a disposizione del delegato del titolare (Regione Piemonte, Giunta regionale, direzione risorse finanziarie e patrimonio, settore politiche fiscali e contenzioso amministrativo) mediante trasmissione, cloud o altro veicolo o forniti o raccolti direttamente presso l'interessato:
 - 1) banca dati della fiscalità regionale (ad esempio l'archivio digitale della tassa automobilistica, in relazione alle attività inerenti la riscossione di quest'ultima);
 - 2) Punto Fisco SIATEL.
3. Le tipologie di dati trattati sono le seguenti: personali, particolari o giudiziari (quali ad esempio quelli relativi a procedure cautelari, procedure esecutive e notifiche) e concernono le seguenti categorie di soggetti interessati: cittadini e imprese. Ogni trattamento può essere effettuato unicamente

per le finalità di adempimento della convenzione. In caso di danni derivanti dal trattamento, il responsabile ne risponde qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa *pro tempore* vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del delegato del titolare.

4. Ogni trattamento dei dati, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, deve essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione alla convenzione. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del responsabile, quest'ultimo è tenuto a restituire al delegato del titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge o ad altri fini contabili, fiscali, e simili. In entrambi i casi il responsabile provvede a rilasciare al delegato del titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il responsabile non esiste alcuna copia dei dati personali e delle informazioni del titolare. Il delegato del titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La nomina ha efficacia per tutta la durata della convenzione, fatti salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venga meno o perda efficacia prima del termine della convenzione per qualsiasi motivo o i servizi del responsabile non siano più erogati, anche la nomina viene meno automaticamente senza necessità di comunicazioni o revoche, e il responsabile non è più legittimato a trattare i dati del titolare.

5. Nello svolgimento dell'incarico, in merito ai trattamenti che devono essere effettuati, si deve dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal regolamento UE 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio (GDPR/RGPD - regolamento generale sulla protezione dei dati), in particolare:

- adottare presso l'affidataria le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'articolo 32 del Regolamento; il responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: 1) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; 2) trattamento dei dati non consentito o non

conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone incaricate di trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il delegato del titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- assistere il delegato del titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'autorità di controllo (articoli 35 e 36 del GDPR) ;
- se richiesto, assistere il delegato del titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 e 22 del regolamento;
- se richiesto, assistere il delegato del titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

6. Il responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al delegato del titolare al momento dell'incarico conferito. Il responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della convenzione. Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di servizi informatici di cui si avvale (*hosting provider*, prestatori di servizi *cloud* o simili), il responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori. I dati oggetto di incarico devono essere trattati o comunque utilizzati esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni derivanti dalla convenzione. Conseguentemente i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione della convenzione;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse della convenzione.

7. Il responsabile si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al delegato del titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

- 1) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare

del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;

- 2) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- 3) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del regolamento.

8. Con la presente convenzione il delegato del titolare conferisce autorizzazione scritta generale al responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento nella prestazione del servizio, fermo l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub responsabile. Nel caso in cui il responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati. Il responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali. Il responsabile, nei confronti del delegato del titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei sub-responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento o sanzione che possa derivare al delegato del titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali. Il responsabile informa il delegato del titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento: il delegato del titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

9. L'affidataria si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine, il responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, salvo quanto previsto dal comma 7.

10. Il responsabile mette a disposizione del delegato del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e della normativa applicabile,

consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il responsabile riconosce al delegato del titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa alla convenzione. In ogni caso il delegato del titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il responsabile è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente al delegato del titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'autorità di controllo e dalle autorità giudiziarie, e ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali. Resta inteso che l'applicazione del presente articolo non comporta alcun diritto del responsabile a uno specifico compenso, indennità o rimborso per le attività derivanti dal medesimo.

Art. 16

Penali

1. I singoli atti di affidamento potranno prevedere, a carico della società, le penali che la Regione si riserva di applicare in caso di mancata esecuzione delle attività affidate, ovvero tardiva o inesatta esecuzione delle medesime. L'entità delle penali è fissata in relazione ai seguenti elementi:

- a) gravità dell'inadempimento, da valutarsi in relazione ai livelli minimi di servizio, previsti dai disciplinari di cui all'articolo 13, che l'affidataria deve assicurare nello svolgimento delle attività affidate;
- b) durata o reiterazione dell'inadempimento;
- c) entità dell'eventuale pregiudizio economico subito dalla Regione o dall'utenza.

2. Il pagamento delle penali deve avvenire entro trenta giorni dalla conclusione della procedura di contestazione.

Art. 17

Revoca dell'affidamento del servizio

1. L'affidamento di uno o più servizi può essere revocato per sopravvenute e motivate esigenze di pubblico interesse.

Art. 18

Controversie

1. Eventuali divergenze interpretative che dovessero insorgere nell'esecuzione della presente convenzione sono sottoposte all'esame del gruppo paritetico Regione-SORIS, il quale provvede ad

elaborare una proposta di bonaria composizione della questione. La proposta deve essere sottoscritta dalle parti.

Art. 19

Spese dell'atto e registrazione

1. La presente convenzione è redatta in tre esemplari, di cui uno è conservato presso la Regione, uno presso l'affidataria e l'altro è depositato per la registrazione. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico dell'affidataria.

Art. 20

Disposizioni finali e transitorie

1. Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si rinvia all'applicazione delle norme del codice civile.

2. La presente convenzione ha effetto immediato per l'affidamento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, punto 2, in continuità con gli affidamenti di cui alla determinazione dirigenziale 29 dicembre 2016, n. 615, e ai conseguenti disciplinari, nonché per l'affidamento dell'attività di cui allo stesso articolo 2, comma 5.

3. Per l'affidamento delle attività di cui all'articolo 2, comma 2, punto 1, limitatamente alle lettere (a), (b), (c) e (d), sono fatte salve le modificazioni che si renda necessario apportare ai disciplinari di servizio esistenti ovvero le estensioni dei medesimi, che siano ritenute opportune, all'incasso della tassa automobilistica. Le relative attività sono affidate entro il termine del 31 dicembre 2022.

4. Le restanti attività di cui all'articolo 2, comma 2, punto 1, e quelle di cui al punto 2 sono affidate, anche gradualmente, entro i termini ritenuti congrui e successivamente delimitati in accordo con l'affidataria e con CSI-Piemonte avuto riguardo alle condizioni e ai tempi di esecuzione delle operazioni di allineamento dei sistemi operativi e alle necessità di organizzazione e riorganizzazione riferiti dall'affidataria medesima.

Le parti danno atto che tutto quanto precede, letto, confermato e sottoscritto nella sua integrità, è conforme alla loro volontà e oggi senza riserva sottoscrivono digitalmente ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni.